Trib. Imperia, sent. 640/2017 (dep. 12 giugno 2017); G.O.T. Dott. Sonja Anerdi

Trasformazione destinazione uso da box a abitativo: insussistenza (articolo 44 lett. a) DPR nr. 380/2001; art. 47 L.R: Liguria 16/2008)

Il proprietario del box è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all' art. 44 lett. a DPR n.380/2001 perché il locale destinato ad autorimessa, in realtà, era stato trasformato in abitativo.

All'interno di esso vi erano arredi, i servizi igienici consistevano in un secchio dietro una tenda. Non vi erano modifiche strutturali.

L'imputato forniva il contratto di locazione, in sede di esame confermava di aver locato il box come autorimessa e di non essere mai entrato all'interno di esso dopo averlo locato; percepiva euro 60 mensili: il locale era registrato come C/6 presso l'Agenzia dell'Entrate. Il contratto era stato redatto da commercialista e l'indicazione uso abitativo in contratto era dovuta ad un refuso. Il conduttore era moroso del canone da mesi. L'imputato veniva assolto per non aver commesso il fatto

#### **IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 44 lett. a) D.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 47 della L.R. 16/2008, poiché in qualità di proprietario di un'autorimessa ii

procedeva, in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa, al mutamento di destinazione d'uso della predetta, trasformandola in unità abitativa e quindi con conseguente passaggio dalla categoria non residenziale (C/6) a quella residenziale, dandola in locazione

Accertato in

Dandosi atto che le parti hanno concluso come in atti.

#### **MOTIVAZIONE**

#### Ritenuto:

- Che l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 44 lett. a DPR n.380/2001, come meglio descritto in intestazione;
- Che il Pm produceva il contratto di locazione del box in questione e documentazione fotografica e la Difesa anch'essa il contratto di locazione con registrazione Agenzia Entrate.
- Che veniva escusso il teste Assistente Polizia Municipale ďι i, il quale riferiva di aver fatto un sopralluogo resso il a seguito di segnalazione dei Vigili box di proprietà \_\_\_ del Fuoco chiamati dall'inquilino dell'imputato Era stato appurato che la destinazione d'uso del locale era autorimessa, ma in realtà era stato trasformato in abitativo. All'interno vi erano gli arredi rappresentati nelle fotografie prodotte, i servizi igienici consistevano in un secchio dietro una tenda. Non vi erano modifiche strutturali. Gli agenti te forniva loro il contratto di contattavano il proprietario del bovlocazione.
- Che l'imputato in sede di esame confermava di aver locato il locale al come autorimessa per euro e che ciò risultava dalla registrazione come C/6 avvenuta presso l'Agenzia dell'Entrate. Il contratto era stato redatto dalla commercialista e l'indicazione uso abitativo in contratto era dovuta ad un refuso. Il era moroso del canone da mesi, ma lui non riusciva a contattarlo. Non era mai entrato nel box.
- Che, pertanto, dalle risultanze istruttorie, l' imputato deve essere mandato assolto dal reato contestato per non aver commesso il fatto, come richiesto anche dal pubblico Ministero..
- Che segue, infine, la revoca del decreto penale opposto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

#### **ASSOLVE**

dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Revoca il decreto penale n.

(~

Dispone il dissequestro del locale in sequestro con la restituzione all'avente diritto

Imperia, lì

SENTENRA CON NOTTUARIONE CONTESTUALE DEPOSITATA E LETTA IN UDI ENZA 12/06/2017

> ASSISTENTE GIVDIZIARIO F3 (Valenta Topos)

EEPPO

Il Giudice onorario

(dott.ssa Sonja Anerdi)

Trib. Imperia, sent. 674/2017 (dep. 20 giugno 2017); G.O.T. Dott Gamba Daniela

(art. 186, comma 2, lett. B), comma 2 bis, comma 2 sexies D.Lgs. 30.04.1992, n 285 e succ., modif.; art. 354 c.p.p)

L'imputato presentava alito vinoso; sottoposto ad accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.: eseguite due prove alcooltest con risultato positivo (tasso alcolemico di 1,47 g/1, prima prova e di 1,49 g/1, seconda prova); il consulente tecnico della difesa riferiva che l'imputato era stato sottoposto ad un intervento di by pass gastrico (consiste nell'asportazione di una parte dello stomaco) intervento a seguito del quale l'assorbimento dell'alcol avviene in maniera superiore, con conseguente maggiore concentrazione di alcol nel sangue.

Il consulente non è in grado di affermare se, nei soggetti operati con by pass gastrico, vi sia correlazione medica tra l'assunzione di alcol e il risultato dell'alcoltest, non essendovi studi specifici.

In termini ipotetici, ha supposto che in taluni casi l'alcoltest possa determinare risultati falsi positivi. In mancanza di elementi certi che possano inficiare il risultato dell'alcol test, viene affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e comma 2 sexies del D.L.vo 285/92. La presenza di alito vinoso è sufficiente per integrare il reato ascritto.



Trib. Imperia, sent. 674/2017 (dep. 20 giugno 2017); G.O.T. Dott Gamba Daniela

Vive art 186 comma 2 bis D.Lgs. 30.04.1992, n 285 - esclusione

Imputato viene condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e comm 2 sexies del D.L.vo 285/92, in quanto nel suo comportamento ricorrono tutti gli elementi del reato ascritto ma viene esclusa l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186. perché si è trattato di una errata manovra di guida e non già di un vero e proprio incidente stradale avvenuto in fase di svolgimento della circolazione stradale (nel caso di specie l'imputato compiva errata manovra in fase di retromarcia ed era affondato in parte dentro ad un rio).





#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale di Imperia Sezione Penale COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott. ssa Daniela GAMBA

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

nata 8 el.dom. c/o studio dall' Avv.

Posizione giuridica: libera Posizione processuale: presente

Difeso di fiducia dall'Avv.

## SENTENZA n° 674/17

del 20/06/17

N° 893/16 R.G.T.

N° 3751/15 R.G.N.R.

#### **IMPUTATA**

del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2° - lett. B) ,comma 2 bis e comma 2 sexies del D. L. vo 30.4.1992, n. 285 e succ. modifiche (N.C.d. S.), per aver condotto il veicolo di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dall'assunzione di sostanze alcoliche (essendo stato riscontrato dal Personale operante dei Carabinieri un tasso alcol emico pari a 1.47 g/1, prima prova, e 1,49 gli, seconda prova, e per aver, in tal modo e a causa di tale stato, provocato un incidente stradale autonomo, perdendo il controllo del veicolo condotto e precipitando all'interno di un canale delle acque pluviali posto nelle vicinanze della carreggiata Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00.

Fatto commesso in

ı data

Dandosi atto che le parti hanno concluso come in atti.

- la teste ha aggiunto che non è in grado di affermare se, nei soggetti operati con by pass gastrico, vi sia correlazione medica tra l'assunzione di alcol e il risultato dell'alcoltest, non essendovi studi specifici ma, in termini ipotetici, ha supposto che in taluni casi l'alcoltest possa determinare risultati falsi positivi;
- sul punto, quindi, non sono emersi elementi concreti e fondati su basi scientifiche certe che possano inficiare o mettere in dubbio il risultato emerso dall'alcoltest;
- va detto, peraltro, che il militare accertatore, ha segnalato un altro indice di ebbrezza su base sintomatica, ovverosia la presenza di alito vinoso;
- pertanto deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B) e comm 2 sexies del D.L.vo 285/92, in quanto nel suo comportamento ricorrono tutti gli elementi del reato ascritto;
- deve tuttavia escludersi l'aggravante di cui al comma 2 bis dello stesso articolo giacché il teste accertatore ha riferito chiaramente che si è trattata di una errata manovra e non già di un vero e proprio incidente stradale avvenuto in fase di svolgimento della circolazione stradale;
- valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis del D.lvo n. 285/1992, si stima equa la pena di mesi 2 di arresto e euro 3.000,00 di ammenda (pena base mesi 2 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, aumentata l'ammenda per effetto del comma 2 sexies dell'art. 186 ad euro 3.000,00), oltre al pagamento delle spese processuali;
- sussistono le condizioni oggettive e soggettive per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- deve inoltre disporsi la sospensione della patente di guida che si reputa equo determinare in mesi 6;

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### Ritenuto che:

- in seguito alla trasmissione della segnalazione di reato ex art. 347 c.p.p., il GIP presso il Tribunale di Imperia, su richiesta del P.M., emetteva decreto penale di condanna a carico dell'imputata per il reato ascritto in rubrica, ritualmente opposto;
- poiché l'imputata presentava alito vinoso, venne sottoposta ad alcol test che diede risultato positivo, riscontrando nel sangue un tasso alcolemico di 1,47 g/l alla prima prova e di 1,49 g/l alla seconda prova;
- vi è agli atti il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. con allegati gli scontrini relativi alle due prove alcooltest eseguite che riportano, la prima, un tasso alcolemico di 1,47 g/l alle ore 01,45 e la seconda un tasso alcolemico di 1,49 g/l alle ore 01,52;
- all'udienza del 02/05/2017, è stata sentita la consulente tecnica teste della difesa e ha riferito che nel 'imputata è stata sottoposta, presso l'Ospedale ove la stessa presta servizio, ad un intervento di by pass gastrico che consiste nell'asportazione di una parte dello stomaco (è stata acquisita la relativa documentazione clinica); la teste ha precisato che nei soggetti che si sono sottoposti a questo tipo di intervento l'assorbimento dell'alcol avviene in maniera superiore e ciò comporta una maggiore concentrazione di alcol nel sangue;



- deve infine revocarsi il Decreto Penale di Condanna n. 34/2016.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p

#### DICHIARA

Colpevole del reato contestato ed esclusa l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 D.lvo n. 285/1992, la condanna alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Sospende la patente di guida per mesi 6.

Revoca il Decreto Penale di Condanna


Imperia, li 20 giugno 2017.

Il Giudice

(GOT Dott.ssa Daniela Gamba)

Seelteer de con montropioni contentuali depontatato e elle in ulicure 20.06.2017 L'ASSISTEMPE GIUDIZIARIO (Giffron Mille)





Trib. Imperia, sent. 646/2017 (dep. 19 giugno 2017); Dott Ceccardi Alessia

Art. 16, lett. b) cpp; art. 8 cpp

La norma sulla connessione (art. 16, lett. b) c.p.p.) valorizza un criterio che in parte deroga e in parte integra quello fissato dall'art. 8 c.p.p..

In caso di procedimenti per reati tra loro connessi, per i quali sono territorialmente competenti giudici diversi, si devolve la regiudicanda a maggior contenuto di lesività al giudice del luogo, in cui tale più grave reato è stato commesso. Nel caso concreto il reato più grave è quello di cui all'art. 624, 625 n. 4 cp commesso in Domodossola. Individuata così la competenza territoriale ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p., per il quale sarebbe competente questo tribunale, vengono attratti nella competenza del giudice competente per il procedimento relativo al reato di furto.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale di Imperia Sezione Penale COMPOSIZIONE MONOCRATICA

#### Dott.ssa Alessia CECCARDI

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nato a elett.te dom.to c/o studio Avv.	Posizione giuridica: arrestato Posizione processuale: presente	odia (	caute	elare i	n cai	rcere
	elett.te dom.to c/o studio Avv.					. <u></u>
<b>M</b> /	and the second of the second o	•			•	

nel procedimento penale nei confronti di:

Difeso di ufficio dall'Avv.

# SENTENZA n° 646/17

del 19/06/2017

N° 843/17 R.G.T.

N° 2270/17 R.G.N.R.

### **IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 495 c.p	o., perché, sott	oposto a control	llo di polizia n	nentre si
trovava a bordo del veicolo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	•	
interrogato sulla sua identità, spro	ovvisto di un v	alido titolo di g	uida, esibiva la	a patente
di guida		cosi attestando		-
identità.		•		F
In			•	
Con la recidiva specifica reiterata	ed infraquingu	ennale.		

### CONTESTAZIONE SUPPLETIVA

1) Art. 494 c.p., pe	erché, al fine di procurare a sé o altri un ing	iusto vantaggio o di
•	nno, interrogato sulla propria identità, si sostitu	
ed esibiva la patente	di guida di quest'ultimo avente	sostituendosi
alla sua persona.		
In _		
2) Art. 624, 625 n.	4), perché, al fine di procurare a sé o altri ur	ingiusto profitto, si
	veicolo	, di
proprietà di	srilando con destrezza le chiavi dal cru	•
fuga, successivame	nte invitandolo a raggiungerlo presso i	allo scopo di
	al luogo del furto, bar dove non si faceva trovar	
	aver commesso il fatto con destrezza.	
In _		
Con la recidiva spec	cifica reiterata ed infraquinquennale.	$(x_{i}, x_{i}, x_{i}) = (x_{i}, x_{i}, x_{$
-		

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

# MOTIVI

La norma sulla connessione (art. 16 c.p.p., nel caso di specie lettera b) valorizza un criterio che in parte deroga e in parte integra quello fissato dall'art. 8 c.p.p.: nel momento in cui si ritiene necessario attribuire alla competenza di uno stesso giudice tutti i procedimenti per reati tra loro connessi, per i quali sono territorialmente competenti giudici diversi, si devolve la regiudicanda a maggior contenuto di lesività al giudice del luogo in cui tale più grave reato è stato commesso.

Nel caso concreto il reato Più GRAVE è QUELLO DI CUI ALL'ART. 624, 625 N. 4 C.P.commesso in

Individuata così la competenza territoriale ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati di cui agli artt. 494 e 495 c.p., per il quale sarebbe competente questo tribunale, vengono attratti nella competenza del giudice competente per il procedimento relativo al reato di furto.

Questo giudice ritiene di dovere dichiarare la propria incompetenza per territorio individuando, ex art. 16 c.p.p., quale giudice territorialmente competente il Tribunale di li conseguenza deve disporsi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il predetto tribunale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 12, 16, c.p.p.,

dichiara l'incompetenza del Tribunale

in relazione ai reati ascritti

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale c

Imperia, 19/6/2017

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato/<del>Prodotto/Acquisito</del>

ill'udienza del 19 06 17

T V N S D D

Il Giudice (dott.ssattecbardi).

